



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANT'ANTIOCO**

**ORDINANZA n° vedi stringa in alto
(Disposizioni speciali riguardanti lo specchio acqueo prospiciente il poligono militare di Capo Teulada)**

Il Sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Marco M. MUSMECI, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco,

- VISTO** il messaggio prot. n° M_D E26345 REG2021 0015450 datato 13/07/2021 del comando Militare Esercito Sardegna – SM – Ufficio Personale Logistica e Servitù Militari – Sezione Logistica Poligoni e servitù Militari con il quale è stata comunicata la conclusione delle operazioni previste dal Piano di Intervento Ambientale chiedendo contestualmente l'abrogazione dell'Ordinanza emessa per consentire lo svolgimento delle citate operazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 55/2002 emesa in data 06/08/2002;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 29/2021 emessa in data 12/07/2021 afferente l'interdizione di zone di mari antistanti il poligono di Capo Teulada;
- VISTA** l'Ordinanza n° 132/2021 emessa in data 12/08/2021 dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;
- RITENUTO:** necessario, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, dover adottare urgenti misure di salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione a fonte dei rischi e delle insidie presenti nel litorale adiacente al Poligono militare di Capo Teulada;
- VISTI** gli Artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'Articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima).

**ORDINA
Articolo 1**

1. Nel tratto di mare territoriale rientrante nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Sant' Antioco delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84) e meglio evidenziato nell'allegato stralcio satellitare (Allegato A) parte integrante della presente Ordinanza:

A) Lat. 38°51'50"N – Long- 008°38'43"E (Capo Teulada Punta estrema Sud);
B) Lat. 38°51'30" N – Long. 008°39'00" E;
C) Lat. 38°52'54" N – Long. 008°35'30" E;
D) Lat. 38°53'34" N – Long. 008°36'24" E (Punta di Cala Piombo);

sono permanentemente interdette, per la possibile presenza sul fondo di ordigni inesplosi, le seguenti attività:

- a) Ancorare con qualunque unità;
 - b) Effettuare attività di immersioni subacquee di qualunque natura;
 - c) Svolgere attività di pesca;
2. All'interno del tratto di mare di cui al precedente comma 1 è consentita la navigazione finalizzata al transito (nel rispetto dei vincoli di cui alla presente Ordinanza), nonché la balneazione su fondale con batimetrica non inferiore a 5 metri di profondità, esclusivamente nei periodi in cui non sono in corso esercitazioni di tiro. È comunque sempre vietato l'approdo via mare ai litorali e alle scogliere insistenti entro il perimetro del Poligono militare di Capo Teulada, così come individuato.
 3. Durante i periodi di esercitazioni militari l'interdizione totale dei relativi specchi acquei è disciplinata mediante specifiche Ordinanze emanate dall'Autorità Marittima.
 4. L'interdizione delle aree a terra insistenti all'interno del Poligono di Capo Teulada è regolamentata dalla competente Autorità Militare.
 5. Per la regolamentazione del tratto di mare ad est di Capo Teulada si fa rinvio all'apposita Ordinanza emanata dalla competente Capitaneria di Porto di Cagliari (num. 132/21).

Articolo 2 (Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare alle persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli Artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Inoltre, negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato di cui all'Art. 1231 del Codice della Navigazione.

Qualora la violazione della presente Ordinanza sia commessa con impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del D.LGS 18 luglio 2005 n. 171- Codice della Nautica da Diporto e successive modifiche.

Limitatamente al personale iscritto nella Gente di Mare la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'Art. 1175 stesso codice.

Articolo 3 (Pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, con l'opportuna diffusione agli enti interessati, nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze e avvisi" del sito istituzionale: <http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-antioco/ordinanze-e-avvisi>.

Le seguente Ordinanza è da ritenersi abrogata:

Ordinanza n. 29/2019 del 12/07/2021

Sant'Antioco, (vedi data firma).

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco. M. MUSMECI

Firmato Digitalmente da / Signed by
MARCO MARTINO MUSMECI

In Data/On Date:
giovedì 9 settembre 2021 09:33:29

Allegato A - STRALCIO SATELLITARE AREA INTERESSATA

